

STATUTO

**MONNO S.R.L. IMPRESA
SOCIALE O IN FORMA
ABBREVIATA MIS S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONNO BS VIA DOSSO 9

Numero REA: BS - 642423

Codice fiscale: 04799780988

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio N. 18.815/11.594

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D. Lgs. n. 112/2017, con la denominazione:

"Monno S.r.l. Impresa Sociale" o in forma abbreviata "MIS S.R.L."

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La società intende quindi operare in via prevalente nei settori di cui all'art. 2, lettere f), i) e k) del D. Lgs. 112/2017 e svolgere attività di impresa aventi ad oggetto:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D. Lgs. 112/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso.

Nell'ambito dei settori sopraindicati, la società persegue i propri scopi, in via principale, attraverso le seguenti attività:

1) tutela, recupero, manutenzione e gestione del paesaggio, delle infrastrutture rurali e della viabilità secondaria, allo scopo dello sviluppo sostenibile delle aree montane e della valorizzazione integrata del patrimonio;

2) promozione e rilancio delle attività agricole, forestali e agropastorali, sempre allo scopo dello sviluppo sostenibile delle aree montane e della valorizzazione integrata del patrimonio;

3) recupero del patrimonio storico e culturale diffuso;

4) sviluppo di forme di turismo sostenibile, sportivo ed escursionistico, coerenti con le caratteristiche ambientali e morfologiche del territorio;

5) organizzazione e gestione di servizi, interventi e progetti integrati rivolti alla comunità locale, agli enti pubblici e ai soggetti privati, inclusa la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, appalti, convenzioni e affidamenti per la realizzazione di opere e servizi connessi alla cura, gestione e valorizzazione del territorio;

6) altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

La società può inoltre fornire servizi integrativi e di supporto a strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, case vacanza, appartamenti destinati a locazioni turistiche e brevi, nonché a pubblici esercizi e attività di ristorazione, nonché gestire direttamente esercizi commerciali, strutture ricettive di ristorazione ed alberghiere, svolgere attività di locazione di locali o edifici in gestione.

In particolare, la società potrà svolgere servizi di pulizia, riassetto e rifacimento camere, cambio biancheria, servizi di supporto alle attività di sala e ristorazione, servizi di accoglienza degli ospiti, check-in e check-out, consegna chiavi, assistenza agli ospiti e ogni altra attività accessoria e complementare finalizzata al funzionamento e alla gestione operativa delle predette strutture.

Nel perseguimento dei propri scopi la società può stipulare contratti, accordi, e convenzioni con soggetti pubblici e privati, con istituzioni scientifiche italiane e estere, con Amministrazioni Pubbliche Statali, Regionali e Comunali, con organismi ed enti nazionali o esteri che operano nel campo della conservazione, della valorizzazione, della promozione e della gestione della cultura.

La società può compiere, in via residuale, non principale e non prevalente secondo il disposto dell'art. 2 c. 3 D. Lgs. 112/2017, tutte le operazioni commerciali (compresa la vendita dei prodotti inerenti propria attività anche on line e la prestazione di servizi di consulenza, orientamento, assistenza, pianificazione strategica ed organizzativa ad altre organizzazioni, in particolare ad enti religiosi, parrocchie, enti scolastici, imprese sociali ed enti del terzo settore), industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società deve gestire il proprio patrimonio in un modo consueto, come gestisce il proprio patrimonio privato una persona prudente e ragionevole, con la dovuta attenzione alla conservazione e valorizzazione dello stesso.

La società può inoltre svolgere il ruolo di "general contractor" gestendo, nell'ambito delle attività sopra elencate, i servizi di progettazione, esecuzione delle opere, comunicazione, divulgazione e gestione.

La società non può fornire alcun beneficio materiale ai fondatori, agli amministratori o a qualsiasi altra persona, tranne, in quest'ultimo caso, se ciò avviene nell'ambito del raggiungimento del suo oggetto disinteressato.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede legale in Monno (BS).

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila)

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

L'aumento di capitale può eseguirsi a mezzo di conferimento di crediti o di beni in natura.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea.

ARTICOLO 5-BIS - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE E - DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Diritti particolari di carattere patrimoniale e amministrativo ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ. sono attribuiti a singoli soci secondo le modalità e i termini sotto indicati:

- (a) al socio PIETROBONI Emilio è attribuito il diritto particolare di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione;
- (b) al socio PASSERI Denis è attribuito il diritto particolare di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione;
- (c) al socio BUSUIOC Axenia è attribuito il diritto particolare di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

I diritti particolari di cui al presente articolo si intendono attribuiti personalmente ai soci e ai loro aventi causa in caso di trasferimento mortis causa secondo quanto *infra* precisato. Pertanto, i diritti particolari del socio che abbia trasferito, per atto tra vivi, l'intera partecipazione dallo stesso detenuta verranno automaticamente meno.

In caso di trasferimento mortis causa, i diritti particolari di cui al presente articolo si manterranno in capo ai discendenti in linea retta dei soci, fino all'infinito.

I diritti particolari di cui al presente articolo possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

La società può prevedere ulteriori diritti particolari a favore dei soci con decisione approvata da tutti i soci.

ARTICOLO 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c..

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ARTICOLO 7 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nei limiti e alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del D. Lgs. 112/2017; la relativa competenza è attribuita ai soci.

ARTICOLO 8 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominato, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PER ATTO TRA VIVI

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 112/2017.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali per atti tra vivi a soggetti terzi rispetto alla compagine sociale è sottoposto al gradimento mero, senza obbligo di motivazione, da parte dei soci fondatori e precisamente come diritto particolare attribuito ai signori PIETROBONI Emilio, PASSERI Denis e BUSUIOC Axenia. I diritti particolari di cui al presente articolo si intendono attribuiti personalmente ai soci e ai loro aventi causa in caso di trasferimento mortis causa secondo quanto *infra* precisato. Pertanto, i diritti particolari del socio che abbia trasferito, per atto tra vivi, l'intera partecipazione dallo stesso detenuta verranno automaticamente meno.

In caso di trasferimento mortis causa, i diritti particolari di cui al presente articolo si manterranno in capo ai discendenti in linea retta dei soci, fino all'infinito.

I diritti particolari di cui al presente articolo possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

La società può prevedere ulteriori diritti particolari a favore dei soci con decisione approvata da tutti i soci.

A tal fine l'Organo Amministrativo, ricevuta comunicazione da parte del socio che intende cedere la propria partecipazione, parte di essa ovvero il diritto di sottoscrizione, deve convocare entro il termine di 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci, la quale per concedere il gradimento deve decidere con voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale avente diritto di voto, con il voto determinante dei soci aventi il diritto particolare di cui sopra. Ove l'Assemblea non si esprima a favore del gradimento, ovvero non si esprima affatto, il gradimento non è concesso.

Resta salvo il diritto di recesso spettante per Legge.

ARTICOLO 11 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Spetta al socio il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge.

Per le modalità del recesso, laddove la legge non provveda direttamente, si applicheranno gli artt. 2437-bis c.c. e 3 del D. Lgs. 112/2017.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta presso la sede della società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta comunicazione al competente Registro delle Imprese.

Il Socio può essere escluso nei soli casi di legge.

ARTICOLO 12 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 11 (recesso ed esclusione), le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale e nei modi previsti dalla legge.

ARTICOLO 13 - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione formato da tre o più consiglieri, fino ad un massimo di dieci.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 112/2017 ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 112/2017.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Deve essere assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta anche di un solo Amministratore e comunque nei casi previsti dall'art. 2475, comma 5 c.c., il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente, o la maggioranza dei consiglieri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaco unico o sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, nel Regno Unito o nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco unico o i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-

mente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione potrà riguardare la totalità, o solo alcuni, dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando la riunione si considererà tenuta nel luogo dove si trova il segretario verbalizzante.

È altresì ammessa la possibilità che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, determinandone i limiti, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381- bis c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma 5 c.c..

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 18 - COMPENSO PER GLI AMMINISTRATORI

Non è consentito alcun compenso agli amministratori, cui spetta unicamente il rimborso delle spese effettuate in nome e per conto della società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, letta.) del D. Lgs. 112/2017, gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti o con successiva delibera. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 - ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 112/2017, l'assemblea provvede a nominare, alternativamente, un sindaco unico o un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, e/o un revisore legale dei conti.

L'organo di controllo così nominato dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

La retribuzione dei sindaci o del revisore è definita all'atto della nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, letta.) del D. Lgs. 112/2017.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è attribuita al revisore o ad una società di revisione.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'organo di controllo si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, con le stesse modalità previste dall'articolo 15 del presente statuto, in quanto compatibile.

Per tutto quanto altro non disposto espressamente, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017, anche con particolare riguardo all'eventuale obbligo di nominare un soggetto incaricato dello svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.

ARTICOLO 20 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti presso il competente Registro delle Imprese o che possono vantare la qualifica di soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 2470 c.c. primo comma.

ARTICOLO 21 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

I Soci assumono le decisioni di loro competenza in forma assembleare oppure a mezzo di consenso per iscritto, eccezion fatta per i casi in cui quest'ultimo metodo è escluso per legge.

Deve comunque essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA

In tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le deci-

sioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel Regno Unito o nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Sono in ogni caso valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 23 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza l'Assemblea elegge tra i presenti il Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario, che potrà essere scelto anche tra i non soci.

L'Assemblea si svolge secondo le norme previste dal vigente codice civile.

L'Assemblea può svolgersi, esclusivamente o parzialmente, anche in modalità audio-video, alle stesse condizioni previste nell'art. 15 del presente Statuto.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 23 BIS - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni rela-

tive ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti possono nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

ARTICOLO 24 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

ARTICOLO 25 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 secondo comma c.c., i soci provvedono all'approvazione del bilancio.

L'Organo Amministrativo redige, inoltre, il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D. Lgs. 112/2017 e, previa approvazione dei soci, lo deposita al Registro delle Imprese competente e lo pubblica nel proprio sito internet.

La società non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio della società.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

ARTICOLO 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo dedotto il capitale effettivamente versato dai soci eventualmente rivaluto o aumentato e i dividendi deliberati e non distribuiti è devoluto ad altri enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D. Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 27 - RINVIO

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove compatibili, di società per azioni nonché, in ogni caso, alle disposizioni di cui al D. Lgs. 122/2017 e successive modifiche e integrazioni.

FIRMATO:

PIETROBONI EMILIO